

sione quali siano le modificazioni che intende si debbano introdurre nell'articolo 12.

Chimirri, relatore. Ecco. Al primo capoverso dell'articolo 1° della Commissione, va sostituito l'articolo 12 *bis* proposto dall'onorevole Ferrero di Cambiano, sopprimendo le parole « e nel caso di cottimo un' indennità giornaliera di una lira » Vi si aggiungano, a proposta dell'onorevole Daneo, dopo le parole: « agli aventi diritto in base al primo giudizio » le altre « o alla revisione fatta. »

Nel successivo capoverso vi è l'aggiunta dell'onorevole Zavattari.

Presidente. Va bene. Andremo avanti poi, perchè, da quanto ho compreso, quest'articolo s'innesta nell'altro.

Chimirri, relatore. Perfettamente.

Presidente. Onorevole Zavattari, Ella ha facoltà di svolgere il suo emendamento...

Zavattari. Dal momento che la Commissione lo accetta, rinuncio alla facoltà di parlare.

Presidente. Verremo dunque ai voti. La prima parte dell'articolo 12 è stata così modificata:

« Nel termine di due anni dal giorno dell'infortunio l'operaio e gl'Istituti assicuratori avranno facoltà di chiedere la revisione del giudizio sulla natura della inabilità qualora nelle condizioni fisiche dell'operaio siano intervenute modificazioni essenziali direttamente ed esclusivamente derivanti dall'infortunio.

« A questo effetto la liquidazione definitiva di ogni indennità, eccettuata quella di cui al n. 5 dell'articolo 10, viene rinviata alla scadenza dei due anni ed intanto sarà corrisposta all'operaio, a titolo di provvisorio, l'indennità giornaliera stabilita al n. 3 dell'articolo 10.

« Nel caso in cui l'operaio muoia prima della scadenza dei due anni si liquideranno le indennità agli aventi diritto in base al primo giudizio, o alla revisione fatta.

« Nella liquidazione finale sarà conteggiata la indennità giornaliera corrisposta all'operaio a titolo di provvisorio. »

Chi approva questo emendamento alla prima parte dell'articolo 12, concordato fra il Ministero e la Commissione voglia alzarsi.

(È approvato).

Viene ora l'aggiunta proposta dall'onorevole Zavattari, accettata dal Governo e dalla

Commissione. Dopo le parole del secondo comma: « sentiti sempre due industriali, » aggiungere: « e due operai. »

Pongo a partito questa aggiunta dell'onorevole Zavattari.

(È approvata).

Viene ora l'emendamento Peroni, che non è presente, il quale propone:

Al 2° comma dopo le parole « sentiti sempre due industriali da lui scelti » aggiungansi le parole: « senza costo di spesa da parte dell'operaio, quando non ci sono industriali nella giurisdizione della pretura. »

Che cosa ne pensano il Governo e la Commissione?

Guicciardini, ministro d'agricoltura e commercio. Non l'accetto.

Chimirri, relatore. Non è accettato.

Presidente. Pongo dunque a partito quest'aggiunta proposta dall'onorevole Peroni, non accettata nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvata).

Metto ora a partito la seconda parte dell'articolo 12, tenuto conto dell'aggiunta, già approvata, dell'onorevole Zavattari:

« In caso di controversia sulla indennità giornaliera, è competente a giudicare il collegio dei *probi-viri*, e, in mancanza, il Pretore, nella cui giurisdizione è avvenuto l'infortunio, sentiti sempre due industriali e due operai da lui scelti. In pendenza della controversia l'Istituto assicuratore è tenuto però al pagamento dell'anzidetta indennità giornaliera, salvo l'eventuale azione di regresso o di ripetizione contro chi di diritto.

« Di queste indennità pagate a titolo di provvisorio si terrà conto nella liquidazione definitiva.

« È del pari competente il collegio dei *probi-viri* e in mancanza il presidente del tribunale, nei casi di controversia nella determinazione della indennità di cui al n. 2 dell'articolo 10. »

Pongo ora a partito l'intero articolo 12. Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato).

« Art. 13. Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura dell'indennità stabilita con le disposizioni dell'articolo 10 è nullo. »